

**Decisione
concernente il gioco automatizzato per l'apparecchio automatico da
gioco 21 Plus Version 2.c**

(Correzione. Sostituisce la pubblicazione del 3 novembre 2015, pagina 6278)

*La Commissione federale delle case da gioco
ha deciso il 7 ottobre 2015:*

1. Il gioco automatizzato 21 Plus Version 2.c è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
2. L'installazione e l'esercizio del gioco automatizzato 21 Plus Version 2.c sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.
3. Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.
4. Le spese procedurali, pari a 9850 franchi, sono imputate a Peter Schorno. L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.
5. Al ricorso contro le cifre 1–3 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.
6. Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.
7. Notifica:
Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

17 novembre 2015

Commissione federale delle case da gioco